

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2101/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 2102/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	3
★ Regolamento (CE) n. 2103/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2826/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle uova, della carne di pollame e dei conigli nei dipartimenti francesi d'oltremare	6
★ Regolamento (CE) n. 2104/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali	8
★ Regolamento (CE) n. 2105/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1093/2001 per quanto riguarda le importazioni di canapa	11
★ Regolamento (CE) n. 2106/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000	12
Regolamento (CE) n. 2107/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 85ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	14
Regolamento (CE) n. 2108/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 38ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	16

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2109/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 257 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	17
Regolamento (CE) n. 2110/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	18
Regolamento (CE) n. 2111/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001	19
Regolamento (CE) n. 2112/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001	20
Regolamento (CE) n. 2113/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001	21
Regolamento (CE) n. 2114/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001	22
Regolamento (CE) n. 2115/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001	23
Regolamento (CE) n. 2116/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 277 ^a gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	24
Regolamento (CE) n. 2117/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la tredicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001	26
Regolamento (CE) n. 2118/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che rettifica il regolamento (CE) n. 1888/2001 che stabilisce i tassi di cambio specifici applicabili all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero	27
★ Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie	28
★ Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità	33
★ Direttiva 2001/90/CE della Commissione, del 26 ottobre 2001, che adegua per la settima volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto) ⁽¹⁾ ...	41

Consiglio

2001/755/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2001 del consiglio congiunto del 26 giugno 2001 — Regolamento interno del consiglio congiunto** 44

2001/756/CE:

- ★ **Decisione n. 6/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 18 luglio 2001, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo** 49

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2101/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	92,0
	204	42,3
	999	67,2
0707 00 05	052	108,1
	999	108,1
0709 90 70	052	82,3
	999	82,3
0805 30 10	052	49,9
	388	69,4
	524	48,5
	528	57,3
	600	53,9
	999	55,8
0806 10 10	052	107,5
	064	96,5
	400	247,9
	512	41,6
	999	123,4
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060
388		62,5
400		59,2
404		79,4
800		202,7
804		64,0
999		84,1
0808 20 50	052	104,0
	400	87,3
	999	95,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2102/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un

determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

- (7) I pomodori, i limoni, le arance e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di qualità e le uve da tavola delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/2001 ⁽⁵⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A 1, A 2 e A 3 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 199 del 24.7.2001, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

- (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A 2 e A 3 sono validi per due mesi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Codice del prodotto	Destinazione	Sistema							
		A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 9.11.2001 al 7.1.2002		A2 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 9 al 12.11.2001		A3 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 9 al 12.11.2001		B Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 16.11.2001 al 14.1.2001	
		Ammontare delle restituzioni (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0702 00 00 9100	F08	20		20	1 711			20	3 423
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	A00	45		45	50 222			45	100 233
0805 30 10 9100	A00	35				35	9 988	35	19 808
0806 10 10 9100	A00	23		23	3 591			23	5 527
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F04, F09	20				20	7 640	20	13 909

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000 pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F04 Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08 Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania e la Bulgaria.

F09 Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2103/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2001**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2826/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle uova, della carne di pollame e dei conigli nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidon) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti e le quantità per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in uova da cova, pulcini da riproduzione e conigli riproduttori originari del resto della Comunità sono fissati dal regolamento (CEE) n. 2826/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2001 ⁽³⁾.
- (2) Le autorità francesi hanno dimostrato che nell'anno 2001 la domanda di pulcini da riproduzione e conigli riproduttori di razza pura, volta ad assicurare l'adeguato

funzionamento di questi settori nei dipartimenti francesi d'oltremare, sarà più elevata dell'approvvigionamento annuale fissato dal regolamento (CEE) n. 2826/92. Risulta pertanto necessario modificare il regolamento in questione.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 2826/92 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 285 del 30.9.1992, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 22 del 24.1.2001, pag. 9.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di materiale di riproduzione originario della Comunità per anno solare

Codice NC	Descrizione	Numero	Aiuto
			EUR per 100 capi
ex 0105 11	Pulcini da moltiplicazione o da riproduzione ⁽¹⁾	110 000	30
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o da riproduzione ⁽¹⁾	5 000	24
			EUR per capo
ex 0106 00 10	Conigli riproduttori di razza pura	600	60

⁽¹⁾ Conformemente alla definizione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).»

REGOLAMENTO (CE) N. 2104/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/2001 ⁽⁴⁾, prevede una differenza di 10 EUR/t per quanto concerne il calcolo dei dazi all'importazione dei cereali importati con trasporto terrestre o fluviale, o con trasporto marittimo su natanti in provenienza da un porto del mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico. Questa differenza è basata su costi di trasporto sensibilmente inferiori a quelli adottati per il calcolo dei dazi all'importazione. In base ad informazioni provenienti dai mercati, risulta che l'apparente vantaggio della prossimità sia compensato da uno svantaggio logistico delle infrastrutture di trasporto, di ammasso e di carico e che i noli rilevati su un lungo periodo siano in pratica equivalenti. Dall'esperienza acquisita risulta inoltre che l'esistenza di quest'ulteriore dazio all'importazione costituisce un ostacolo alla fluidità del mercato. Occorre pertanto sopprimere la diminuzione di 10 EUR prevista all'articolo 4. La situazione verrà riesaminata prima della prossima campagna di commercializzazione.
- (2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96 stabiliscono criteri qualitativi da rispettare all'importazione nella Comunità. Il regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/87 ⁽⁶⁾, fissava i metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali. Data l'abrogazione di tale regolamento in seguito dalla soppressione delle qualità tipo per i cereali, occorre fare riferimento ai metodi di analisi previsti dal regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità ⁽⁷⁾.
- (3) L'allegato II prevede nella nota a piè di pagina che qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, possono essere prese in considerazione altre quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti. Questa disposizione è tuttavia difficilmente utilizzabile per l'impossibilità di prendere in considerazione i costi di trasporto interni degli Stati Uniti. È pertanto necessario adeguare la nota a piè di pagina al fine di tener conto di tali costi di trasporto.
- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento duro, l'orzo, il granturco e per ciascuna qualità standard del frumento tenero corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e c).

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 5.7.1984, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 235 del 20.8.1987, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

Per il frumento tenero di qualità media o bassa, se i prezzi sul mercato mondiale sono interessati da sovvenzioni dei paesi terzi per esportazioni destinate ad un paese europeo o del bacino del Mediterraneo, la Commissione può tener conto di tali sovvenzioni all'atto della determinazione del prezzo rappresentativo cif all'importazione nella Comunità.»;

2) nell'allegato I, la prima tabella è sostituita dal testo seguente:

«Criteri di classificazione dei prodotti importati

(sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)

Prodotto	Frumento tenero e spelta ⁽¹⁾ escluso il frumento segalato			Frumento duro			Mais vitreo	Mas non vitreo	Altri cereali
	Codice NC	1001 90			1001 10				
Qualità ⁽²⁾	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa			
1. Percentuale minima del contenuto proteico	14,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—
2. Peso specifico minimo in kg/hl	77,0	74,0	—	76,0	76,0	—	76,0	—	—
3. Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz)	1,5	1,5	—	1,5	1,5	—	—	—	—
4. Percentuale minima di grani vitrei	—	—	—	75,0	62,0	—	95,0	—	—
5. Indice massimo di flottazione	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—

⁽¹⁾ I criteri si riferiscono alla spelta decorticata.

⁽²⁾ Si applicano i metodi di analisi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31).»

3) La tabella dell'allegato II è sostituita dal testo seguente:

«Borse di quotazione e varietà di riferimento

Prodotto	Frumento tenero			Frumento duro	Granturco	Altri cereali da foraggio
	Alta	Media	Bassa			
Varietà di riferimento (tipo/ grado) per la quotazione in borsa	Hard Red Spring n. 2	Hard Red Winter n. 2	Soft Red Winter n. 2	Hard Amber Durum n. 2	Yellow Corn n. 3	US Barley n. 2
Borsa di quotazione	Minneapolis Grain Exchange	Kansas City Board of Trade	Chicago Board of Trade	Minneapolis Grain Exchange ⁽¹⁾	Chicago Board of Trade	Minneapolis Grain Exchange ⁽²⁾

⁽¹⁾ Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.

⁽²⁾ Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob maggiormente rappresentative pubblicamente disponibili negli Stati Uniti. In tal caso, le quotazioni sono aumentate dell'importo corrispondente al nolo tra il luogo di quotazione e il Golfo del Messico.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2105/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1093/2001 per quanto riguarda le importazioni di canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 14,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del regolamento (CE) n. 1093/2001 della Commissione ⁽²⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione ⁽³⁾, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, sono state fissate nuove disposizioni relative alle importazioni di canapa. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1093/2001 prevede l'applicazione di tali disposizioni a partire dal 1° novembre 2001.
- (2) L'applicazione delle misure nazionali conformi alla nuova normativa che disciplina le importazioni di canapa richiede modifiche sostanziali dal punto di vista legislativo, amministrativo nonché pratico a livello nazionale. Alcuni Stati membri potrebbero quindi non essere in grado di garantire l'applicazione delle nuove disposizioni alla data prevista del 1° novembre 2001. Poiché è necessario garantire che le suddette disposizioni

entrino in vigore contemporaneamente ed in modo omogeneo in tutti gli Stati membri, occorre concedere a questi ultimi una proroga e prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni a partire dal 1° maggio 2002. È pertanto necessario che le misure di controllo in vigore anteriormente a tale data restino applicabili fino al 30 aprile 2002.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1093/2001, la data del «1° novembre 2001» è sostituita da quella del «1° maggio 2002» e la data del «31 ottobre 2001» è sostituita da quella del «30 aprile 2002».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2106/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾, segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2,visto il protocollo n. 2 dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra⁽³⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2906/2000 della Commissione⁽⁴⁾, ha aperto, per l'anno 2001, dei contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità di prodotti originari della Lettonia.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1700/2001⁽⁶⁾, ha determinato gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 nell'ambito degli accordi europei.
- (3) La decisione n. 7/2001 del Consiglio d'associazione UE-Lettonia, del 2 ottobre 2001, ha modificato il protocollo n. 2 dell'accordo europeo. Tale decisione modifica il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali. La decisione entra in vigore il 1° dicembre 2001.
- (4) È opportuno sospendere l'applicazione dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 2906/2000 e aprire i nuovi contingenti annuali previsti dall'allegato I al protocollo n. 2. Dal momento che questi contingenti annuali potranno essere aperti solamente a partire dal 1° dicembre 2001, è necessario diminuirli, per l'anno 2001, in proporzione al periodo trascorso. Allo stesso tempo, è necessario sopprimere gli importi degli elementi agri-

coli ridotti e i dazi addizionali fissati dal regolamento (CE) n. 1477/2000.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001⁽⁸⁾, ha codificato le disposizioni di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- (6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato III del regolamento (CE) n. 2906/2000 è sospesa a partire dal 1° dicembre 2001.

I contingenti tariffari per le merci originarie della Lettonia, di cui all'allegato del presente regolamento, sono aperti ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per l'anno 2001, sono aperti dal 10 al 31 dicembre 2001.

Articolo 2

L'articolo 2, ottavo comma, e gli allegati XVII e XVIII del regolamento (CE) n. 1477/2000 sono abrogati.

Articolo 3

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quarter del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.⁽³⁾ GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3. Modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo (GU L 317 del 10.12.1999, pag. 3).⁽⁴⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 54.⁽⁵⁾ GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 44.⁽⁶⁾ GU L 231 del 29.8.2001, pag. 6.⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Contingenti tariffari preferenziali per le importazioni nella Comunità di merci originarie della Lettonia

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Volume annuo del contingente (in tonnellate)		Tassi dei dazi applicabili entro i limiti del contingente
			2001	2002 e oltre	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6535	ex 1704 90	Altri prodotti a base di zuccheri, esclusi gli estratti di liquirizia di cui al codice NC 1704 90 10	83	1 000	Esenzione
09.6536	1806 31 1806 32 1806 90	Prodotti di cioccolata	167	2 000	
09.6537	1901 90 11 1901 90 19 1901 90 99	Estratti di malto Altre preparazioni alimentari	47	560	
09.6538	1905 30	Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini	47	560	
09.6513	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	83	1 000	
09.6545	2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	133	1 600	
09.6546	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco ma non contenenti garofano	83 milioni di unità	1 000 milioni di unità	15 % del dazio NPF

**REGOLAMENTO (CE) N. 2107/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2001**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 85ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 85ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 85ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	—
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione		Burro	94	—	—	—
		Burro concentrato	116	—	116	—
		Crema	—	—	40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2108/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 38ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 38ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 23 ottobre 2001, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 2109/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 257^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la 257^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2110/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2001
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.
- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2004/2001 della Commissione ⁽⁵⁾. Questo elenco dev'essere

modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 2004/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia, Grecia, Austria, Portogallo, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2004/2001 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2111/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 19 al 25 ottobre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 179,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2112/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 19 al 25 ottobre 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2113/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 19 al 25 ottobre 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2114/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 19 al 25 ottobre 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2115/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 22 al 25 ottobre 2001 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 2116/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2001

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 277ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001⁽⁴⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2053/2001⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2001⁽⁸⁾.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 277ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle neces-

sità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento.

- (4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti.
- (5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 277ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 216,80 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
 - il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 2 505 t.
- b) per la categoria C:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 220,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
 - il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 2 598 t;
- c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 360 EUR/100 kg di carcasse e mezzene,
 - il quantitativo massimo di carcasse e mezzene è fissato a 117 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 52.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2117/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la tredicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1648/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1764/2001 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la tredicesima gara parziale del 22 ottobre 2001.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto

del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.

- (4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara parziale del 22 ottobre 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Germania: 159,80 EUR/100 kg,
- Irlanda: 184,50 EUR/100 kg,
- Spagna: 153,85 EUR/100 kg,
- Francia: 205,00 EUR/100 kg,
- Lussemburgo: 163,00 EUR/100 kg,
- Belgio: 166,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 219 del 14.8.2001, pag. 21.⁽⁵⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 239 del 7.9.2001, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2118/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001****che rettifica il regolamento (CE) n. 1888/2001 che stabilisce i tassi di cambio specifici applicabili all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi di cambio specifici applicabili all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello

zucchero sono stati fissati per il mese di agosto 2001 dal regolamento (CE) n. 1888/2001 della Commissione ⁽⁶⁾.

- (2) Da una verifica è emerso un errore nell'allegato del regolamento (CE) n. 1888/2001. Occorre quindi rettificare il regolamento in causa.
- (3) Per tutelare i diritti degli operatori il periodo di applicabilità del presente regolamento deve corrispondere a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1888/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1888/2001, il tasso «0,623313» della lira sterlina è sostituito da «0,626313».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽⁵⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 260 del 28.9.2001, pag. 10.

**DIRETTIVA 2001/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 2001**

**che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre
istituzioni finanziarie**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 32 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽⁴⁾, la valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.

(2) A norma dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono autorizzare o obbligare le società a rivalutare determinate attività, a valutare determinate attività in base al valore di sostituzione o ad applicare metodi diversi destinati a tener conto degli effetti dell'inflazione sulle voci dei conti annuali.

(3) A norma dell'articolo 29 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ⁽⁵⁾, gli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento devono essere valutati a norma degli articoli da 31 a 42 e 60 della direttiva 78/660/CEE.

(4) A norma dell'articolo 1 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽⁶⁾, gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati a norma degli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660/CEE, salvo che la direttiva 86/635/CEE disponga altrimenti.

(5) I conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazione sono redatti ai sensi della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai

conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione ⁽⁷⁾. Le modifiche delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE non riguardano le disposizioni della direttiva 91/674/CEE, ma la Commissione può presentare proposte in tal senso per modificare detta direttiva dopo aver sentito il competente comitato consultivo.

(6) I mercati finanziari internazionali hanno natura dinamica e, accanto ai tradizionali strumenti finanziari primari quali azioni e obbligazioni, si sono ormai largamente diffuse varie forme di strumenti finanziari derivati, quali future, options, forward e swap.

(7) I più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stanno orientando, per quanto riguarda la valutazione di questi strumenti finanziari, verso l'abbandono del modello del costo storico a favore del modello di contabilizzazione al valore equo.

(8) La comunicazione della Commissione «Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale» ha invitato l'Unione europea ad adoperarsi per garantire la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi della normazione contabile internazionale, in particolare in seno allo IASC (International Accounting Standards Committee).

(9) Per mantenere siffatta coerenza tra i principi contabili internazionali riconosciuti e le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE è necessario modificare dette direttive per consentire la valutazione al valore equo di determinate attività e passività finanziarie. Le società europee potranno così pubblicare informazioni contabili conformemente ai più recenti sviluppi internazionali.

(10) La modifica delle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE è in linea con la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 giugno 2000, in materia di informativa finanziaria in cui si propone l'uso di principi contabili internazionali riconosciuti nella redazione dei bilanci consolidati delle società quotate in borsa. La modifica mira a consentire l'applicazione dei principi contabili internazionali per quanto concerne la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari.

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 268 del 19.9.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2001.

⁽⁴⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 65).

⁽⁵⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

- (11) Ai fini della comparabilità dell'informativa finanziaria all'interno della Comunità è necessario prescrivere che gli Stati membri introducano il metodo di contabilizzazione al valore equo per taluni strumenti finanziari. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'adozione di detto metodo da parte di tutte le società o di talune categorie di società soggette alle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto concerne i conti annuali e i conti consolidati, o i soli conti consolidati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad esigere l'adozione di detto metodo per tutte le società o talune categorie di società, per quanto riguarda i conti annuali e i conti consolidati o i soli conti consolidati.
- (12) La contabilizzazione al valore equo dovrebbe essere ammessa solo per le voci per le quali l'adeguatezza del metodo è ampiamente riconosciuta a livello internazionale. La contabilizzazione al valore equo non dovrebbe, secondo le conclusioni attuali, applicarsi a tutte le attività e le passività finanziarie, ad esempio non alla maggior parte di quelle riferibili al portafoglio bancario (banking book).
- (13) La nota integrativa del bilancio dovrebbe includere informazioni sugli strumenti finanziari dello stato patrimoniale che sono stati valutati al valore equo. La relazione annuale dovrebbe fornire informazioni sugli obiettivi e sulle politiche della società in materia di gestione del rischio in relazione all'uso di strumenti finanziari.
- (14) Gli strumenti finanziari derivati possono avere un impatto importante sulla situazione finanziaria delle società. La comunicazione di informazioni sugli strumenti finanziari derivati e sul loro valore equo è considerata necessaria anche se la società non ricorre alla contabilizzazione al valore equo. Al fine di limitare l'onere amministrativo per le società di piccole dimensioni, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere per tali società una deroga alla prescrizione dell'informativa.
- (15) La contabilizzazione degli strumenti finanziari è un aspetto in rapida evoluzione dell'informativa finanziaria che esige che la Commissione valuti le esperienze degli Stati membri in cui è in uso la contabilizzazione al valore equo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:

1) è inserita la seguente sezione:

«SEZIONE 7 bis

Valutazione al valore equo

Articolo 42 bis

1. In deroga all'articolo 32, e fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano, o impongono, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati.

L'autorizzazione o l'obbligo possono essere limitati ai conti consolidati definiti nella direttiva 83/349/CEE.

2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui:

- a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dalla società con riferimento alle merci;
- b) siano stati destinati a tale scopo sin dall'inizio; e
- c) si prevede che vengano eseguiti mediante consegna della merce.

3. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle passività che sono:

- a) detenute come elementi del portafoglio di negoziazione o
- b) strumenti finanziari derivati.

4. La valutazione ai sensi del paragrafo 1 non si applica:

- a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;
- b) ai prestiti e ai crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione; e
- c) alle partecipazioni in controllate, in collegate e in joint venture, ai titoli di capitale emessi dalla società, ai contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazione di imprese, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

5. In deroga all'articolo 32, gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un sistema contabile di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema.

Articolo 42 ter

1. Il valore equo di cui all'articolo 42 bis è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; o
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile; questi modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

2. Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati in maniera affidabile mediante uno dei metodi descritti al paragrafo 1 sono valutati a norma degli articoli da 34 a 42.

Articolo 42 quater

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato a norma dell'articolo 42 ter, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico. Tuttavia, tali variazioni sono imputate direttamente al patrimonio netto, in una riserva intestata al valore equo, qualora:

- a) lo strumento oggetto di valutazione sia uno strumento di copertura nell'ambito di un sistema contabile di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; oppure
- b) la modifica del valore si riferisca a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto della società in un'entità estera.

2. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente nel patrimonio netto, nella riserva intestata al valore equo.

3. La riserva intestata al valore equo è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 42 quinquies

Qualora sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, la nota integrativa del bilancio deve riportare:

- a) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore equo sia stato determinato a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1, lettera b);
- b) per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel conto economico, nonché quelle imputate alla riserva intestata al valore equo;
- c) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; e
- d) una tabella che indichi le variazioni della riserva intestata al valore equo intervenute nell'esercizio.»;

2) all'articolo 43, paragrafo 1:

- a) il rinvio di cui al punto 10 agli «articoli 31 e da 34 a 42» è sostituito da un rinvio agli «articoli 31 e da 34 a 42 quater»; e

b) è aggiunto il seguente punto:

«14) Qualora non sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari a norma della sezione 7 bis:

- a) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati
 - i) il valore equo degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 42 ter, paragrafo 1;
 - ii) informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti; e

b) per le immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 42 bis contabilizzate a un importo superiore al loro valore equo e senza che ci si avvalga dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa):

- i) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
- ii) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile.»;

3) l'articolo 44, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri possono consentire che le società di cui all'articolo 11 redigano la nota integrativa del bilancio in forma abbreviata senza le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5 a 12 e punto 14, lettera a). Tuttavia, la nota deve contenere le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, in totale per tutte le voci interessate.»;

4) all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«f) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e dei profitti e delle perdite,

— gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni attese cui si applica un sistema contabile di copertura, e

— l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari»;

5) all'articolo 59, paragrafo 2, lettere a) e b), il rinvio agli «articoli da 31 a 42» è sostituito da un rinvio alle «sezioni 7 o 7 bis»;

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 61 bis

La Commissione riesamina, entro il 1° gennaio 2007, le disposizioni degli articoli da 42 bis a 42 quinquies, dell'articolo 43, paragrafo 1, punti 10 e 14, dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera f), e dell'articolo 59, paragrafo 2, lettere a) e b), alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni sulla valutazione al valore equo e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità e presenta, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare i summenzionati articoli.»

Articolo 2

La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 29, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento sono valutati secondo metodi uniformi e a norma delle sezioni 7 e 7 bis e dell'articolo 60 della direttiva 78/660/CEE.»;

2) all'articolo 34:

a) il rinvio di cui al punto 10 agli «articoli 31 e da 34 a 42» è sostituito da un rinvio agli «articoli 31 e da 34 a 42 quater»; e

b) sono aggiunti i seguenti punti:

«14) Qualora sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari a norma della sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE:

a) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione qualora il valore equo sia stato determinato a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva;

b) per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel conto economico nonché quelle imputate a norma dell'articolo 42 quater di detta direttiva, alla riserva intestata al valore equo;

c) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; e

d) una tabella che indichi le variazioni della riserva intestata al valore equo intervenuti nell'esercizio.

15. Qualora non sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari a norma della sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE:

a) per ciascuna categoria di strumenti derivati:

i) il valore equo degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 42 ter, paragrafo 1, di detta direttiva;

ii) informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti; e

b) per le immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 42 bis di detta direttiva contabilizzate a un importo superiore al loro valore equo e senza che ci si avvalga della facoltà di effettuare una rettifica di valore a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa), di detta direttiva:

i) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

ii) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile.»;

3) all'articolo 36, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

«e) in relazione all'uso da parte della società degli strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e dei profitti e perdite,

— gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni attese cui si applica un sistema contabile di copertura, e

— l'esposizione al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 50 bis*

La Commissione riesamina, entro il 1° gennaio 2007, le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 34, punti 10, 14 e 15, e dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera e), alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni sulla valutazione al valore equo e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità e presenta, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare i summenzionati articoli.»

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/635/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, l'articolo 42, prima frase, gli articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater e 42 quinquies, l'articolo 45, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli 48, 49, 50 e 50 bis, l'articolo 51, paragrafo 1, gli articoli da 56 a 59, gli articoli 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano agli enti di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. Tuttavia, l'articolo 35, paragrafo 3, gli articoli 36 e 37 e l'articolo 39, paragrafi da 1 a 4, della presente direttiva non si applicano ai valori delle attività e delle passività valutati conformemente alla sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE.»

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PICQUÉ

DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 27 settembre 2001****sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest'ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità.
- (2) La promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: «il Libro bianco») ⁽⁵⁾, per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale. Ciò è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili, e dal Parlamento europeo nella risoluzione sul Libro bianco ⁽⁶⁾.
- (3) Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni.
- (4) Il Consiglio nelle conclusioni dell'11 maggio 1999 e il Parlamento europeo nella risoluzione del 17 giugno 1998 sull'elettricità prodotta da fonti energetiche rino-

vabili ⁽⁷⁾ hanno invitato la Commissione a presentare una proposta concreta concernente un quadro comunitario sull'accesso al mercato interno dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Inoltre il Parlamento europeo, nella risoluzione del 30 marzo 2000 sull'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità ⁽⁸⁾, ha sottolineato che per ottenere risultati e conseguire gli obiettivi comunitari sono essenziali obiettivi vincolanti e ambiziosi in materia di fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale.

- (5) Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato, a medio termine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili occorrerebbe invitare tutti gli Stati membri a stabilire obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
- (6) Tali obiettivi indicativi dovrebbero essere compatibili con gli impegni nazionali assunti nel contesto degli obblighi in materia di cambiamenti climatici contrattati dalla Comunità a titolo del protocollo di Kyoto.
- (7) La Commissione dovrebbe valutare in quale misura gli Stati membri abbiano progredito nella realizzazione dei loro obiettivi indicativi nazionali e in quale misura tali obiettivi indicativi nazionali siano compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12 % del consumo interno lordo di energia nel 2010, considerando che l'obiettivo indicativo del 12 % contenuto nel Libro bianco da conseguire entro il 2010 per tutta la Comunità impartisce un utile orientamento per maggiori sforzi sia a livello comunitario che degli Stati membri, non perdendo di vista la necessità di tener conto delle diverse situazioni nazionali. Se necessario per la realizzazione degli obiettivi, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio delle proposte che potrebbero includere obiettivi vincolanti.
- (8) Allorché utilizzano i rifiuti come fonti energetiche, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata la definizione di cui agli allegati 2a e 2b della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti ⁽⁹⁾. Il sostegno dato alle fonti energetiche rinnovabili dovrebbe essere compatibile con gli altri obiettivi comunitari, specie per quanto riguarda la gerarchia di trattamento dei rifiuti. Nel contesto di un futuro

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 320 e GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 89.

⁽²⁾ GU C 367 del 20.12.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 22 del 24.1.2001, pag. 27.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 2000 (GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 294), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 2001 (GU C 142 del 15.5.2001, pag. 5) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2001. Decisione del Consiglio del 7 settembre 2001.

⁽⁵⁾ GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215.

⁽⁷⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 143.

⁽⁸⁾ GU C 378 del 29.12.2000, pag. 89.

⁽⁹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

sistema di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non bisognerebbe pertanto promuovere l'incenerimento dei rifiuti urbani non separati, se tale promozione arrecasse pregiudizio alla gerarchia.

- (9) La definizione di biomassa utilizzata nella presente direttiva lascia impregiudicato l'utilizzo di una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva.
- (10) La presente direttiva non impone agli Stati membri di riconoscere l'acquisizione di una garanzia d'origine da altri Stati membri o il corrispondente acquisto di elettricità quale contributo all'adempimento di un obbligo nazionale in materia di quote. Tuttavia al fine di promuovere gli scambi di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed aumentare la trasparenza per facilitare la scelta dei consumatori tra elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la garanzia di origine di tale tipo di elettricità è necessaria. I regimi di garanzia d'origine, di per sé, non implicano il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno istituiti nei vari Stati membri. È importante che la garanzia di origine copra tutte le forme di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
- (11) È importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di origine e i certificati verdi scambiabili.
- (12) La necessità di un sostegno da parte delle pubbliche autorità alle fonti energetiche rinnovabili è riconosciuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁾ che, tra le altre opzioni, tiene conto della necessità di internalizzare i costi esterni della produzione di energia elettrica. A tale sostegno pubblico continueranno comunque ad applicarsi le disposizioni del trattato, e in particolare gli articoli 87 e 88.
- (13) È necessario istituire un quadro legislativo per il mercato delle fonti energetiche rinnovabili.
- (14) Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d'imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per conseguire l'obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all'introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori.
- (15) È prematuro istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno, data l'esperienza limitata maturata con i regimi nazionali e la percentuale relativamente bassa di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili che beneficia attualmente nella Comunità di un sostegno dei prezzi.
- (16) A medio termine è tuttavia necessario adeguare i regimi di sostegno ai principi del mercato interno dell'elettricità in espansione. È quindi opportuno che la Commissione sorvegli la situazione e presenti una relazione sull'espe-

rienza acquisita nell'applicazione dei suddetti regimi nazionali. Ove necessario, in base alle conclusioni di tale relazione la Commissione dovrebbe presentare una proposta di quadro comunitario in materia di regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. La proposta dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità e tenere conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, oltre che delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche. Essa dovrebbe inoltre favorire la promozione dell'uso efficiente delle fonti energetiche rinnovabili, essendo al contempo semplice e il più efficace possibile, particolarmente in termini di costi, e prevedere periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni, mantenere la fiducia degli investitori ed evitare costi non recuperabili. Tale quadro consentirebbe di rendere l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili competitiva rispetto a quella delle fonti energetiche non rinnovabili e di limitare le spese a carico dei consumatori riducendo a medio termine la necessità di un sostegno pubblico.

- (17) Una maggiore penetrazione sul mercato da parte dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili permetterà lo sviluppo di economie di scala, riducendo in tal modo i costi.
- (18) È importante sfruttare le forze di mercato e del mercato interno per rendere competitiva e allettante per i cittadini europei l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
- (19) Nel promuovere lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili è necessario tener conto dell'impatto positivo sulle possibilità di sviluppo a livello regionale e locale, sul potenziale delle esportazioni, la coesione sociale e gli sbocchi occupazionali specialmente per le piccole e medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità.
- (20) È necessario tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.
- (21) In alcune circostanze non è possibile assicurare integralmente la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza danneggiare l'affidabilità e la sicurezza della rete e le garanzie in tale contesto possono pertanto includere compensazioni finanziarie.
- (22) I costi per la connessione di nuovi produttori di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili dovrebbero essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si dovrebbe tener conto dei benefici apportati alla rete dalla connessione degli impianti di generazione.

⁽¹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(23) Poiché gli obiettivi generali dell'intervento prospettato non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Tuttavia, le loro modalità di applicazione dovrebbero essere lasciate agli Stati membri in modo che ciascuno di essi possa scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «fonti energetiche rinnovabili», le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas);
- b) «biomassa», la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- c) «elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali, compresa l'elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
- d) «consumo di elettricità», la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità).

Si richiamano inoltre le definizioni di cui alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre

1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (*).

Articolo 3

Obiettivi indicativi nazionali

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all'obiettivo.

2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:

- tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato,
- provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

3. Gli Stati membri pubblicano, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003, e successivamente ogni due anni, una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale realizzazione, e che indica il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici.

4. Sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3 la Commissione valuta in quale misura:

- gli Stati membri hanno progredito verso i rispettivi obiettivi indicativi nazionali,
- gli obiettivi indicativi nazionali sono compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12 % del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e in particolare con una quota indicativa del 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010.

La Commissione pubblica una relazione contenente le sue conclusioni, per la prima volta entro il 27 ottobre 2004 e successivamente ogni due anni. Tale relazione è, se del caso, corredata di proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Qualora la relazione menzionata nel secondo comma concluda che gli obiettivi indicativi nazionali sono probabilmente incompatibili, per motivi ingiustificati e/o non in relazione con i nuovi riscontri scientifici, con l'obiettivo indicativo globale, tali proposte includono, nella forma adeguata, obiettivi nazionali, compresi eventuali obiettivi vincolanti.

(* GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

Articolo 4

Regimi di sostegno

1. Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione valuta l'applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato.

2. La Commissione presenta, entro il 27 ottobre 2005, una relazione ben documentata sull'esperienza maturata durante l'applicazione e la coesistenza dei diversi meccanismi di cui al paragrafo 1. La relazione valuta il successo, compreso il rapporto costo-efficacia, dei regimi di sostegno di cui al paragrafo 1 nel promuovere il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in conformità con gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tale relazione è corredata, se necessario, di una proposta relativa a un quadro comunitario per i regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Qualsiasi proposta relativa a un quadro deve:

- a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali;
- b) essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità;
- c) tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche;
- d) promuovere efficacemente l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, essere semplice e al tempo stesso per quanto possibile efficiente, particolarmente in termini di costi;
- e) prevedere per i regimi nazionali di sostegno periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni e mantenere la fiducia degli investitori.

Articolo 5

Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili

1. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri fanno sì che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso.

2. Gli Stati membri possono designare uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine.

3. Le garanzie di origine:

- specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l'elettricità, specificano le date e i luoghi di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano la capacità,

- consentono ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della presente direttiva.

4. Tali garanzie di origine rilasciate a norma del paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione può obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

5. Gli Stati membri o gli organi competenti istituiscono meccanismi appropriati per assicurare che la garanzia di origine sia accurata e affidabile e descrivono sommariamente, nella relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.

6. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione esamina, nella relazione di cui all'articolo 8, la forma e i metodi che gli Stati membri possono seguire per garantire che l'elettricità sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al riguardo.

Articolo 6

Procedure amministrative

1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,
- razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27 ottobre 2003 una relazione sulla valutazione di cui al paragrafo 1, indicando, se del caso, le azioni intraprese. Tale relazione fornisce, qualora sia pertinente nel contesto legislativo nazionale, un quadro dello svolgimento, in particolare per quanto riguarda:

- il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di scadenze, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione,

- l'eventuale definizione di linee guida per le attività di cui al paragrafo 1 e la fattibilità dell'instaurazione di una procedura di programmazione rapida per i produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili,
- la designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.

3. Nella relazione di cui all'articolo 8 e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta le migliori prassi al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Questioni attinenti alla rete

1. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nel trattamento degli impianti di produzione i gestori delle reti di trasmissione danno la priorità a impianti di produzione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento del sistema elettrico nazionale.

2. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative all'assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, per integrare nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Tali norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione.

3. Se del caso, gli Stati membri possono richiedere che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione sopportino, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 2.

4. I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione forniscono al nuovo produttore che desidera allacciarsi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione. Gli Stati membri possono permettere ai produttori di elettricità rinnovabile che desiderano connettersi alla rete di indire una gara di appalto per i lavori di connessione.

5. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard sulla

ripartizione dei costi per l'installazione dell'impianto, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, tra tutti i produttori che ne beneficiano.

La ripartizione è attuata tramite un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tiene conto dei benefici che i produttori connessi fin dall'inizio e quelli collegatisi in seguito, nonché i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione traggono dalle connessioni.

6. Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili, compresa in particolare l'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotte in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

Se del caso, gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o fanno obbligo ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di garantire che la tariffazione per la trasmissione e la distribuzione di elettricità proveniente da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all'allacciamento dell'impianto alla rete. Tali vantaggi in termini di costi potrebbero derivare dall'uso diretto della rete a basso voltaggio.

7. Nella relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri esaminano anche le misure da adottare per agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tale relazione esamina tra l'altro la fattibilità dell'introduzione di una misurazione bidirezionale.

Articolo 8

Relazione di sintesi

Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2005 e successivamente ogni 5 anni.

Tale relazione:

- descrive i progressi compiuti per riflettere i costi esterni dell'elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili e l'impatto del sostegno pubblico concesso all'elettricità,
- prende in considerazione la possibilità che gli Stati membri raggiungano gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'obiettivo indicativo globale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e dell'esistenza di discriminazioni tra fonti energetiche differenti.

Se del caso, la Commissione correda la relazione di ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 9***Recepimento**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 27 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 11***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PICQUÉ

ALLEGATO

Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 (*)

Il presente allegato fornisce valori di riferimento per la fissazione degli obiettivi indicativi nazionali relativi all'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (elettricità FER), di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

	Elettricità FER TWh 1997 (**)	% Elettricità FER 1997 (***)	% Elettricità FER 2010 (***)
Belgio	0,86	1,1	6,0
Danimarca	3,21	8,7	29,0
Germania	24,91	4,5	12,5
Grecia	3,94	8,6	20,1
Spagna	37,15	19,9	29,4
Francia	66,00	15,0	21,0
Irlanda	0,84	3,6	13,2
Italia	46,46	16,0	25,0 (1)
Lussemburgo	0,14	2,1	5,7 (2)
Paesi Bassi	3,45	3,5	9,0
Austria	39,05	70,0	78,1 (3)
Portogallo	14,30	38,5	39,0 (4)
Finlandia	19,03	24,7	31,5 (5)
Svezia	72,03	49,1	60,0 (6)
Regno Unito	7,04	1,7	10,0
Comunità	338,41	13,9 %	22 % (****)

(*) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, gli Stati membri partono necessariamente dall'ipotesi che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente consente regimi nazionali di sostegno alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(**) I dati si riferiscono alla produzione nazionale di elettricità FER nel 1997.

(***) Le percentuali relative all'elettricità FER nel 1997 e nel 2010 si basano sulla produzione nazionale di elettricità FER divisa per il consumo interno lordo di elettricità. In caso di scambi interni di elettricità FER (con certificazione riconosciuta od origine registrata), il calcolo di tali percentuali inciderà sui dati per il 2010 relativi ai singoli Stati membri, ma non sul totale per la Comunità.

(****) Cifra arrotondata risultante dai valori di riferimento sopra indicati.

(1) L'Italia dichiara che il 22 % potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh.

Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, l'Italia muove dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Al riguardo si rilevi che la capacità di conseguire l'obiettivo indicativo enunciato nell'allegato dipende, tra l'altro, dal livello effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010.

(2) Tenuto conto dei valori indicativi di riferimento enunciati nel presente allegato, il Lussemburgo ritiene che l'obiettivo fissato per il 2010 possa essere conseguito soltanto se:

- in tale anno il consumo complessivo di energia elettrica non supererà quello del 1997,
- sarà possibile moltiplicare per 15 l'energia elettrica di origine eolica,

- sarà possibile moltiplicare per 208 l'energia elettrica prodotta con biogas,
 - l'energia elettrica prodotta dall'unico inceneritore di rifiuti urbani del Lussemburgo, che nel 1997 ha rappresentato la metà dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, potrà essere computata integralmente,
 - sarà possibile aumentare a 80 GWh l'elettricità prodotta con procedimenti fotovoltaici,
- sarà stato tecnicamente possibile realizzare i punti precedenti entro i tempi previsti.

Data la mancanza di risorse naturali, è escluso qualsiasi ulteriore aumento dell'elettricità prodotta da centrali idroelettriche.

- (3) L'Austria dichiara che il 78,1 % potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 56,1 TWh. Poiché l'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili consiste in massima parte nella produzione delle centrali idroelettriche e dipende quindi dalle precipitazioni annuali, le cifre per il 1997 e il 2010 dovrebbero essere calcolate secondo un modello a lungo termine basato sulle condizioni idrologiche e climatiche.
- (4) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, il Portogallo dichiara che per mantenere la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili del 1997 quale obiettivo indicativo per il 2010 si è partiti dalle seguenti ipotesi:
- sarà possibile continuare il Piano nazionale per l'elettricità costruendo nuove capacità idroelettriche superiori a 10 MW,
 - le altre capacità provenienti da fonti rinnovabili, possibili soltanto con l'aiuto finanziario statale, registreranno un incremento annuo otto volte superiore a quello ultimamente registrato.

Queste ipotesi implicano che la nuova capacità prodotta da fonti rinnovabili, escluse le grandi centrali idroelettriche, aumenterà del doppio rispetto all'aumento del consumo interno lordo di elettricità.

- (5) Il piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili della Finlandia fissa per il volume delle fonti energetiche rinnovabili cui affidarsi nel 2010 degli obiettivi che si basano su studi approfonditi della situazione. Il governo ha approvato il piano d'azione nell'ottobre 1999. Il piano d'azione finlandese prevede che nel 2010 la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili si attesti sul 31 %. Si tratta di un obiettivo indicativo molto ambizioso, la cui realizzazione implicherà per il paese misure di promozione generalizzate.
- (6) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, la Svezia rileva che la capacità di conseguire l'obiettivo dipende pesantemente dai fattori climatici che incidono notevolmente sul livello della produzione idroelettrica, in particolare dalle variazioni nella pluviometria, nella stagionalità delle precipitazioni e nell'afflusso idrico. La quantità di energia prodotta dalle centrali idroelettriche può subire grosse variazioni: in anni molto asciutti può ammontare a 51 TWh, mentre in annate piovose potrebbe arrivare a 78 TWh. Il dato relativo al 1997 andrebbe quindi calcolato partendo da un modello a lungo termine basato su risultanze scientifiche in materia di idrologia e cambiamenti climatici.

Nei paesi con quote consistenti di produzione idroelettrica un metodo di applicazione generalizzata consiste nel riferirsi a statistiche sull'afflusso idrico che coprono un arco di 30-60 anni. Pertanto, secondo la metodologia seguita in Svezia e viste le condizioni nel periodo 1950-1999, corrette per tener conto delle differenze in termini di capacità complessiva di produzione idroelettrica e di afflusso idrico nel corso degli anni, la produzione idroelettrica media ammonta a 64 TWh, il che corrisponde al 46 % per il 1997. La Svezia reputa quindi che il 52 % sia una cifra più realistica per il 2010.

Inoltre, la capacità svedese di conseguire l'obiettivo è limitata dal fatto che i fiumi non ancora sfruttati sono protetti per legge e dipende pesantemente dai fattori seguenti:

- espansione della produzione combinata calore energia (PCCE) in funzione della densità di popolazione, della domanda di energia per riscaldamento e dall'evoluzione tecnologica, in particolare per quanto riguarda la gassificazione dei bagni di macerazione,
 - autorizzazione di centrali eoliche in conformità della normativa nazionale, accettazione da parte della popolazione, evoluzione tecnologica ed espansione delle reti.
-

DIRETTIVA 2001/90/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001**

che adegua per la settima volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽⁴⁾ impone talune restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del creosoto.
- (2) Un recente studio ⁽⁵⁾ ha concluso che il creosoto presenta un rischio di insorgenza di tumori superiore a quello finora presunto.
- (3) Lo studio è stato sottoposto per esame al comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) il quale ne ha constatato la rigerosità ⁽⁶⁾ e ha concluso che esistono prove scientifiche che suffragano la tesi secondo cui il creosoto con contenuto di benzo(a)pirene (BaP) inferiore a 0,005 % in massa e/o il legno trattato con tale creosoto presentano un rischio di insorgenza del cancro per i consumatori e che l'entità del rischio dà motivo di preoccuparsi.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ «Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic Epicutaneous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks)», Relazione finale del Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Aerosolforschung (Hannover, Germania).

⁽⁶⁾ Parere sul rischio di insorgenza di tumori per i consumatori presentato dal creosoto con contenuto di benzo(a)pirene inferiore a 50 ppm e/o dal legno trattato con tale creosoto, e stima di tale rischio, ottava riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 4 marzo 1999. Internet: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29_en.html

- (4) Un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di ulteriori restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del creosoto ⁽⁷⁾ ha concluso, tra l'altro, che il creosoto per usi industriali nella Comunità ha già nella maggior parte dei casi un contenuto di BaP inferiore a 0,005 % in massa e ha affermato che i rischi per la salute di tale creosoto e/o del legno contenente tale creosoto sono probabilmente ridotti nelle applicazioni industriali.

- (5) La direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁸⁾ armonizzerà l'autorizzazione dei biocidi a livello europeo e il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi ⁽⁹⁾ stabilisce che i preservanti del legno siano valutati in via prioritaria nel programma di revisione di cui alla direttiva 98/8/CE. In attesa dell'armonizzazione delle disposizioni ai sensi della direttiva 98/8/CE, le limitazioni relative al creosoto devono essere adeguate al progresso tecnico.

- (6) La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁰⁾ che stabilisce requisiti minimi per la protezione dei lavoratori e le direttive particolari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro ⁽¹¹⁾, e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ⁽¹²⁾.

- (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio delle sostanze e dei preparati pericolosi,

⁽⁷⁾ «Analysis on the Advantages and Drawbacks of Restrictions on the Marketing and Use of Creosote», Risk and Policy Analysts Limited, (Norfolk, UK).

⁽⁸⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE viene adeguato al progresso tecnico come indicato nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni devono essere messe in vigore al più tardi entro il 30 giugno 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della

loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, il punto 32 è modificato come segue:

<p>«32. Sostanze e preparati contenenti una o più delle seguenti sostanze:</p> <p>a) Creosoto Einecs n. 232-287-5 CAS n. 8001-58-9</p> <p>b) Olio di creosoto Einecs n. 263-047-8 CAS n. 61789-28-4</p> <p>c) Distillati (catrame di carbone), oli di naftalene Einecs n. 283-484-8 CAS n. 84650-04-4</p> <p>d) Olio di creosoto, frazione di acenaftene Einecs n. 292-605-3 CAS n. 90640-84-9</p> <p>e) Destillati (catrame di carbone) di testa Einecs n. 266-026-1 CAS n. 65996-91-0</p> <p>f) Olio di antracene Einecs n. 292-602-7 CAS n. 90640-80-5</p> <p>g) Fenoli di catrame, carbone, greggio Einecs n. 266-019-3 CAS n. 65996-85-2</p> <p>h) Creosoto del legno Einecs n. 232-419-1 CAS n. 8021-39-4</p> <p>i) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini Einecs n. 310-191-5 CAS n. 122384-78-5</p>	<p>1. Non si possono utilizzare per il trattamento del legno. Inoltre il legno così trattato non può essere immesso sul mercato.</p> <p>2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra:</p> <p>i) per quanto riguarda le sostanze e i preparati, questi possono essere utilizzati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ se contengono:</p> <p>a) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore allo 0,005 % in massa e</p> <p>b) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in massa.</p> <p>Tali sostanze e preparati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:</p> <p>— possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,</p> <p>— non possono essere venduti al pubblico.</p> <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali".</p> <p>ii) Per quanto riguarda il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità al punto i), immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, tale legno può essere impiegato solo per usi professionali e industriali: ad esempio, opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali.</p> <p>iii) Per quanto riguarda il legno trattato con le sostanze elencate al punto 32, lettere da a) a i), prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, il divieto di cui al punto 1 circa l'immissione sul mercato non si applica se tale legno è immesso sul mercato dei prodotti usati.</p> <p>3. Tuttavia il legno trattato di cui al precedente punto 2, lettere ii) e iii) non può essere utilizzato:</p> <p>— all'interno di edifici indipendentemente dalla loro destinazione,</p> <p>— per giocattoli,</p> <p>— in campi da gioco,</p> <p>— in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,</p> <p>— per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,</p> <p>— per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di:</p> <p>— contenitori destinati a colture agricole,</p> <p>— imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale,</p> <p>— altri materiali che possono contaminare i prodotti sopraccitati.»</p>
---	---

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2001 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

istituito dall'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra firmato il 21 giugno 1996

del 26 giugno 2001

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

(2001/755/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁾, firmato a Firenze il 21 giugno 1996, in appresso denominato l'«accordo», in particolare gli articoli da 33 a 37,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 1999,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Presidenza

Le sessioni del consiglio congiunto sono presiedute alternativamente per periodi di dodici mesi da un membro del Consiglio dell'Unione europea, per conto della Comunità europea e dei suoi membri, e da un rappresentante della Repubblica del Cile. In ogni caso, il primo periodo di presidenza inizia alla data della prima sessione del consiglio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Sessioni

1. Il consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale, a scadenze regolari e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze, se le parti sono d'accordo.

⁽¹⁾ GU L 209 del 19.8.1996, pag. 5.

2. Ogni sessione del consiglio congiunto si svolge in un luogo scelto dalle parti di comune accordo.

3. Le sessioni del consiglio congiunto sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio congiunto.

Articolo 3

Rappresentanza

1. I membri del consiglio congiunto, se impossibilitati a partecipare a una sessione, possono farsi rappresentare.

2. Se un membro desidera essere rappresentato, deve comunicare al presidente il nome del suo rappresentante prima della sessione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio congiunto esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio congiunto possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni sessione sono comunicati al presidente del consiglio congiunto la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte.

Articolo 5

Segretariato

Il segretariato del consiglio congiunto è assicurato congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della missione diplomatica della Repubblica del Cile presso l'Unione europea.

Articolo 6

Documenti

Qualora le deliberazioni del consiglio congiunto siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dai due segretari come documenti del consiglio congiunto.

Articolo 7

Corrispondenza

1. La corrispondenza destinata al consiglio congiunto o al suo presidente è inviata ad entrambi i segretari del consiglio congiunto.

2. I due segretari provvedono a inoltrare la corrispondenza al presidente del consiglio congiunto e, se del caso, a trasmetterla quale documentazione di cui all'articolo 6 agli altri membri. La corrispondenza così trasmessa è inviata al segretario generale della Commissione, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'UE e alla missione diplomatica della Repubblica del Cile presso l'Unione europea.

3. Le comunicazioni del presidente del consiglio congiunto sono inviate ai destinatari dal relativo segretario e, se del caso, trasmesse quale documentazione di cui all'articolo 6 agli altri membri del consiglio congiunto, agli indirizzi indicati nel paragrafo 2.

Articolo 8

Ordine del giorno delle sessioni

1. Per ogni sessione i segretari del consiglio congiunto elaborano in base alle proposte delle parti un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso dal segretario competente ai destinatari di cui all'articolo 7 almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno è pervenuta all'uno o all'altro segretario almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione; sono peraltro iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti la cui documentazione è stata trasmessa ai segretari non oltre la data di spedizione dello stesso. Il Consiglio congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figura nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.

2. D'intesa con le parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati in considerazione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

1. Un progetto di verbale di ogni sessione è redatto congiuntamente dai due segretari quanto prima.

2. In generale, il verbale indica, per ogni punto dell'ordine del giorno:

- a) la documentazione presentata al consiglio congiunto;
- b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del consiglio congiunto;
- c) la proposta e le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.

3. Il verbale comprende anche un elenco dei membri del consiglio congiunto o dei relativi rappresentanti che hanno partecipato alla sessione.

4. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio congiunto nella sessione successiva. Il progetto di verbale può anche essere approvato per iscritto dalle due parti. Una volta approvato il verbale, due copie autentiche dello stesso sono firmate dai due segretari e archiviate dalle parti. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

Articolo 10

Raccomandazioni

1. Nei casi previsti dagli articoli 33-36 dell'accordo, le raccomandazioni o le proposte del consiglio congiunto sono formulate di comune accordo tra le parti. Tra una sessione e l'altra il consiglio congiunto può formulare raccomandazioni o proposte mediante procedura scritta, con il consenso di entrambe le parti. Una procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, d'intesa con le parti.

2. Le raccomandazioni e proposte del consiglio congiunto ai sensi degli articoli 33-36 dell'accordo recano rispettivamente il titolo «raccomandazione» o «proposta», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

3. Le raccomandazioni e le proposte del consiglio congiunto sono autenticate dai due segretari e due copie autentiche sono firmate dai capi delegazione delle due parti.

4. Le raccomandazioni e le proposte sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 come documenti del consiglio congiunto.

Articolo 11

Pubblicità

1. Salvo decisione contraria, le sessioni del consiglio congiunto non sono pubbliche.

2. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle raccomandazioni e proposte del consiglio congiunto nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

*Articolo 12***Lingue**

1. Le lingue ufficiali del consiglio congiunto sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Salvo decisione contraria, il consiglio congiunto lavora sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

*Articolo 13***Spese**

1. Ogni parte assume a proprio carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni del consiglio congiunto, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per telecomunicazioni.

2. Le spese relative all'organizzazione delle sessioni, quelle di interpretariato durante le sedute e quelle di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 14***Commissione**

Il regolamento interno della commissione mista è allegato in appendice al presente regolamento interno.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2001.

Per il Consiglio congiunto

Il Presidente

L. PAGROTSKY

APPENDICE

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE MISTA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL CILE, DALL'ALTRA*Articolo 1***Presidenza**

La commissione mista è presieduta alternativamente per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, per conto della Comunità europea e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante della Repubblica del Cile. Il primo periodo di presidenza inizia dalla data in cui si svolge la prima sessione del Consiglio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per tale periodo e, successivamente, per ciascun periodo di dodici mesi, la commissione mista è presieduta dalla parte che assicura la presidenza del consiglio congiunto.

*Articolo 2***Sessioni**

La commissione mista si riunisce una volta all'anno o quando le circostanze lo richiedano, con l'accordo delle parti. Ogni sessione della commissione mista viene convocata congiuntamente dai due segretari. Le sessioni si svolgono alternativamente a Bruxelles e in Cile, alla data concordata dalle parti.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni sessione sono comunicati al presidente della commissione mista la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte.

*Articolo 4***Segretariato**

1. Il segretariato della commissione mista è assicurato congiuntamente da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante del Cile.
2. Tutte le comunicazioni del presidente della commissione mista o dirette al presidente della commissione mista oggetto del presente regolamento interno sono trasmesse ai segretari della commissione mista nonché ai segretari e al presidente del consiglio congiunto e, se necessario, ai membri della commissione mista.

*Articolo 5***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le sedute della commissione mista non sono pubbliche.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle sessioni**

1. Per ogni sessione i segretari della commissione mista elaborano un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso al presidente e ai segretari del consiglio congiunto e ai membri della commissione mista almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione; sono peraltro iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti la cui documentazione è stata trasmessa ai segretari non oltre la data di spedizione dello stesso. La commissione mista adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.
2. Con il consenso delle parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati in considerazione delle circostanze di un caso specifico.

*Articolo 7***Verbale**

Di ogni sessione è redatto un verbale basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni della commissione mista. Previa approvazione da parte della commissione mista, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari ed è archiviato da ciascuna delle parti. Una copia del verbale è inviata al presidente e ai segretari del consiglio congiunto e ai membri della commissione mista.

*Articolo 8***Proposte**

1. Nei casi in cui la commissione mista è autorizzata a presentare proposte ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 5, dell'accordo, questi atti recano il titolo «proposta», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.
2. Quando la commissione mista presenta proposte, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento interno del consiglio congiunto.
3. Le proposte della commissione mista sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

*Articolo 9***Spese**

1. Il Cile e la Comunità europea prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni della commissione mista, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per telecomunicazioni.
 2. Le spese relative all'organizzazione delle sessioni, quelle di interpretariato durante le sedute e quelle di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
-

DECISIONE N. 6/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ESTONIA, DALL'ALTRA
del 18 luglio 2001
relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo

(2001/756/CE)

IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 2 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia.
- (2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n. 2, il Consiglio di associazione deve decidere, in particolare, ogni modifica dei dazi indicati nell'allegato del protocollo, nonché ogni aumento o abolizione dei contingenti tariffari in esso menzionati.
- (3) A norma dell'articolo 2, secondo trattino, del protocollo n. 2, il Consiglio di associazione può decidere anche in merito all'eventuale diminuzione dei dazi applicati in seguito a riduzioni determinate da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.
- (4) I contingenti annui di cui all'allegato della presente decisione dovrebbero essere applicati per il 2001. Tali contingenti annui possono essere applicati solo dopo il 1° gennaio 2001, a partire da una data da stabilire, essi andrebbero ridotti in proporzione al periodo già trascorso,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato del protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia è sostituito dall'allegato che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I contingenti annui per il 2001 di cui all'allegato che figura nell'allegato della presente decisione sono ridotti in proporzione al periodo già trascorso, calcolato in mesi compiuti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

T. H. ILVES

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 15.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Tabella 1

Contingenti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Estonia — Esenzione da dazi entro i limiti del contingente

Codice NC	Designazione dei prodotti	Contingente annuo (1 000 kg)		
		2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0403 10 51 - 0403 10 99	logurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	200	200	200
1518 00	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	600	600	600
1518 00 91	– altri: – – Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516			
1518 00 95 - 1518 00 99	– – altri			
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	420	640	860
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluso il codice NC 1806 10 15	800	900	1 000
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:			
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	150	150	150
1901 90	– altri	500	500	500
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	300	450	600
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	650	950	1 250
2102 10	– Lieviti vivi			
2102 30 00	– Lieviti in polvere preparati			

Codice NC	Designazione dei prodotti	Contingente annuo (1 000 kg)		
		2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2103	Preparazioni per salse e sale preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:			
2103 20 00	– Salsa “Ketchup” ed altre salse al pomodoro	500	600	700
2103 90 90	-- altri	150	200	250
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	150	150	150
2105 00	Gelati	100	150	200
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:			
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	10	15	25
2106 90	– altre:	600	600	600
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande			
2106 90 92	-- altre:			
	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola			
2106 90 98	--- altre			
2202 90 91 - 2202 90 99	Acque contenenti materie grasse provenienti dal latte	800	800	800
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:	100	100	100
2402 20 10	-- contenenti garofano			
2402 20 90	-- altre			

Tabella 2

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Estonia

Nota: I dazi elencati nella presente tabella sono soggetti ad una riduzione del 10 %. Gli importi presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali (AD S/ZR e AD F/MR), applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella presente tabella sono quelli elencati nella tabella 2, lettera b), (dall'1.7.2000) dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999 (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 775-787) (1).

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	- Iogurt:	
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 % + 95 EUR/100 kg
0403 10 53	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 % + 130,4 EUR/100 kg
0403 10 59	---- superiore a 27 %	8,3 % + 168,8 EUR/100 kg
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %	8,3 % + 12,4 EUR/100 kg
0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 % + 17,1 EUR/100 kg
0403 10 99	---- superiore a 6 %	8,3 % + 26,6 EUR/100 kg
0403 90	- altri:	
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 % + 95 EUR/100 kg
0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 % + 130,4 EUR/100 kg
0403 90 79	---- superiore a 27 %	8,3 % + 168,8 EUR/100 kg
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %	8,3 % + 12,4 EUR/100 kg
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 % + 17,1 EUR/100 kg
0403 90 99	---- superiore a 6 %	8,3 % + 26,6 EUR/100 kg
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte;	
	paste da spalmare lattiere:	
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	9 % + EAR
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	9 % + EAR
0509 00	Spugne naturali di origine animale:	
0509 00 90	- altre	5,1 %

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	– Granturco dolce	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:	
	– – Ortaggi o legumi	
0711 90 30	– – – Granturco dolce	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali anche modificati:	
	– Succhi ed estratti vegetali:	
1302 12 00	– – di liquirizia	0 %
1302 13 00	– – di luppolo	0 %
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
1302 20 10	– – allo stato secco	19,2 %
1302 20 90	– – altri	11,2 %
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
1505 10 00	– Grasso di lana greggio	3,2 %
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
1516 20 10	– – Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	3,4 %
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:	
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 % + 28,4 EUR/100 kg
1517 90	– altre:	
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 % + 28,4 EUR/100 kg
	– – altre	
1517 90 93	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura	2,9 %
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	
1518 00 10	– Linossina	7,7 %
	– altri:	

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	7,7 %
	-- altri:	
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	2 %
1518 00 99	--- altri	7,7 %
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	
1521 90	- altri	
	-- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate	
1521 90 99	--- altre	0 %
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
1522 00 10	- Degras	3,8 %
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	16 % + 50,7 EUR/100 kg net mas
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito:	
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro	12,8 %
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:	
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
1704 10 11	--- sotto forma di strisce	0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %
1704 10 19	--- altre	0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
1704 10 91	--- sotto forma di strisce	6,3 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %
1704 10 99	--- altre	6,3 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %
1704 90	- altri:	
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	13,4 %
1704 90 30	-- Preparazione detta "cioccolato bianco"	9,1 % + 45,1 MAX 18,9 % + 16,5 EUR/100 kg
	-- altri:	
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
	--- altri:	
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1704 90 75	---- Caramelle	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
	---- altri	
1704 90 81	---- ottenuti per compressione	9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1704 90 99	---- altri	9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	9,6 %
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	7,7 %
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0 %
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	0 %
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	0 % + 25,2 EUR/100 kg
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	0 % + 31,4 EUR/100 kg
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	0 % + 41,9 EUR/100 kg
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediate di contenuto superiore a 2 kg:	
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
	-- altre:	
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 20 70	--- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	0 % + EA
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 20 95	--- altre	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	
1806 31 00	-- ripiene	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 32	-- non ripiene	
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 32 90	--- altre	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
1806 90	– altre:	
	– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:	
	– – – cioccolatini (praline), anche ripieni:	
1806 90 11	– – – – contenenti alcole	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 19	– – – – altri	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
	– – – altri:	
1806 90 31	– – – – ripieni	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 39	– – – – non ripieni	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 50	– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 60	– – Pasta da spalmare contenente cacao	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 70	– – Preparazioni per le bevande, contenenti cacao	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 90	– – altre	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	7,6 % + EAR
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	7,6 % + EAR
1901 90	– altri:	
	– – Estratti di malto:	
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	5,1 % + 18 EUR/100 kg
1901 90 19	– – – altri	5,1 % + 14,7 EUR/100 kg
	– – altri:	
1901 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	12,8 %
1901 90 99	– – – altri	7,6 % + EAR
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11 00	– – contenenti uova	7,7 % + 24,6 EUR/100 kg
1902 19	– – altre	
1902 19 10	– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	7,7 % + 24,6 EUR/100 kg
1902 19 90	– – – altre	7,7 % + 21,1 EUR/100 kg
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
	– – altre	

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
1902 20 91	--- cotte	8,3 % + 6,1 EUR/100 kg
1902 20 99	--- altre	8,3 % + 17,1 EUR/100 kg
1902 30	- altre paste alimentari	
1902 30 10	-- secche	6,4 % + 24,6 EUR/100 kg
1902 30 90	-- altre	6,4 % + 9,7 EUR/100 kg
1902 40	- Cuscus	
1902 40 10	-- non preparato	7,7 % + 24,6 EUR/100 kg
1902 40 90	-- altro	6,4 % + 9,7 EUR/100 kg
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	6,4 % + 15,1 EUR/100 kg
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:	
1904 10 10	-- a base di granturco	3,8 % + 20 EUR/100 kg
1904 10 30	-- a base di riso	5,1 % + 46 EUR/100 kg
1904 10 90	-- altri:	5,1 % + 33,6 EUR/100 kg
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:	
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo "Müsli" a base di fiocchi di cereali non tostati	9 % + EAR
	-- altri:	
1904 20 91	--- a base di granturco	3,8 % + 20 EUR/100 kg
1904 20 95	--- a base di riso	5,1 % + 46 EUR/100 kg
1904 20 99	--- altri:	5,1 % + 33,6 EUR/100 kg
1904 90	- altri:	
1904 90 10	-- Riso	8,3 % + 46 EUR/100 kg
1904 90 90	-- altri	8,3 % + 25,7 EUR/100 kg
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10 00	- Pane croccante detto "Knäckebrot"	0 % + 13 EUR/100 kg
1905 20	- Pane con spezie (panpepato)	
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0 % + 18,3 EUR/100 kg
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0 % + 24,6 EUR/100 kg
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0 % + 31,4 EUR/100 kg
1905 30	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:	
	-- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
1905 30 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
1905 30 19	---- altri	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
	-- altri:	
	---- biscotti con aggiunta di dolcificanti:	
1905 30 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
	---- altri:	
1905 30 51	----- doppio biscotto con ripieno	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
1905 30 59	----- altri	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
	---- Cialde e cialdine:	
1905 30 91	---- salate, anche ripiene	0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR
1905 30 99	---- altre	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:	
1905 40 10	-- Fette biscottate	0 % + EAR
1905 40 90	-- altri	0 % + EAR
1905 90	- altri:	
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	0 % + 15,9 EUR/100 kg
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 % + 60,5 EUR/100 kg
	-- altri:	
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	0 % + EAR
1905 90 40	--- Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %	0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR
1905 90 45	--- Biscotti	0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR
	--- altri:	
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
1905 90 90	---- altri	0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	- altri:	
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 % + 3,8 EUR/100 kg net eda
2001 90 60	-- Cuori di palma	10 %

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2004 10	- Patate:	
	-- altre	
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	7,6 % + EAR
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2005 20	- Patate:	
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	8,8 % + EAR
2005 80 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:	
2008 11	-- Arachidi	
2008 11 10	--- Burro di arachidi	12,8 %
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	
2008 91 00	-- Cuori di palma	10 %
2008 99	-- altri	
	--- senza aggiunta di alcole:	
	---- senza aggiunta di zuccheri:	
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 % + 3,8 EUR/100 kg net eda
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 11	-- Estratti, essenze e concentrati:	
2101 11 11	--- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	9 %
2101 11 19	--- altri	9 %
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5 %
2101 12 98	--- altri	9 % + EAR
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati:	6 %
	-- Preparazioni	

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	6 %
2101 20 98	--- altri	6,5 % + EAR
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: -- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	11,5 %
2101 30 19	--- altri -- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	5,1 % + 12,7 EUR/100 kg
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	14,1 %
2101 30 99	--- altri	10,8 % + 22,7 EUR/100 kg
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	- Lieviti vivi:	
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) -- Lieviti di panificazione:	10,9 %
2102 10 31	--- secchi	12 %
2102 10 39	--- altri	0 %
2102 10 90	-- altri	14,7 %
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: -- Lieviti morti:	
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8,3 %
2102 20 19	--- altri	5,1 %
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	6,1 %
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00	- Salsa di soia	7,7 %
2103 20 00	- Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro	10,2 %
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:	
2103 30 90	-- Senapa preparata	9 %
2103 90	- altri:	
2103 90 90	-- altri:	3,2 %
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:	
2104 10 10	-- secchi o disseccati	4,5 %
2104 10 90	-- altri	4,5 %
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	5,5 %

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:	
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0 % + 20,2 EUR/100 kg MAX 19,4 % + 9,4 EUR/100 kg
2105 00 91	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: -- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0 % + 38,5 EUR/100 kg MAX 18,1 % + 7 EUR/100 kg
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %	0 % + 54 EUR/100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR/100 kg
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8 %
2106 10 80	-- altri	9 % + EAR
2106 90	- altre:	
2106 90 10	-- Preparazioni dette "fondute" (?)	35 EUR/100 kg
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	17,3 % MIN 1 EUR/% vol/hl
2106 90 92	-- altri: --- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8 %
2106 90 98	--- altre	9 % + EAR
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	0 %
2202 90	- altre:	
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	9,6 %
2202 90 91	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: --- inferiore a 0,2 %	0 % + 13,7 EUR/100 kg
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	0 % + 12,1 EUR/100 kg
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2 %	0 % + 21,2 EUR/100 kg
2203 00	Birra di malto	0 %
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	10,9 EUR/hl
2205 10 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
2205 90	- altri:	
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	9 EUR/hl
2205 90 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/% vol/hl

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	19,2 EUR/hl
2207 20 00	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10,2 EUR/hl
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	
2208 40	– Rum e tafia:	
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	
2208 40 11	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl
	– – – altri:	
2208 40 31	– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl
2208 40 39	– – – – altri	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl
	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:	
2208 40 51	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)	0,6 EUR/8 vol/hl
	– – – altri:	
2208 40 91	– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro	0,6 EUR/% vol/hl
2208 40 99	– – – – altri	0,6 EUR/% vol/hl
2208 90	– altri:	
	– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:	
2208 90 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri	1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
2208 90 99	– – – superiore a 2 litri	1 EUR/% vol/hl
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:	
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	26 %
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:	
2402 20 10	– – contenenti garofano	10 %
2402 20 90	– – altre	28,8 %
2402 90 00	– altri	57,6 %
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco:	
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:	
2403 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	74,9 %
2403 10 90	– – altro	74,9 %
	– altri	

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
2403 91 00	-- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"	16,6 %
2403 99	-- altri:	
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	41,6 %
2403 99 90	--- altri	16,6 %
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - altri polialcoli:	
2905 43 00	-- Mannitolo	0 % + 125,8 EUR/100 kg
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo): --- in soluzione acquosa:	0 % + 125,8 EUR/100 kg
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 % + 16,1 EUR/100 kg
2905 44 19	---- altro --- altro	0 % + 37,8 EUR/100 kg
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 % + 23 EUR/100 kg
2905 44 99	---- altro	0 % + 53,7 EUR/100 kg
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)	0 %
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:	
3301 90	- altri	
3301 90 21	--- Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di luppolo	0 %
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzati che caratterizzano una bevanda:	
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol ---- altre	0 %
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8 %
3302 10 29	----- altre	0 % + EAR

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
3501 10	– Caseine:	0 %
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	0 %
3501 10 90	-- altre	0 %
3501 90	-- altri	0 %
3501 90 90	-- altri	0 %
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 10	-- Destrina	0 % + 17,7 EUR/100 kg
	-- altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 90	--- altri	0 % + 17,7 EUR/100 kg
3505 20	– Colle	
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	0 % + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5 %
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %	0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5 %
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	0 % + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5 %
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5 %
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
3809 10	– a base di sostanze amidacee:	
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8 %
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0 % + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8 %
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 73 %	0 % + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8 %
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8 %
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	
3823 11 10	-- Acido stearico	0 %
3823 12 00	-- Acido oleico	0 %

Codice NC	Designazione dei prodotti	Dazio
(1)	(2)	(3)
3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio	0 %
3823 19	-- altri:	
3823 19 10	--- Acidi grassi distillati	0 %
3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi	0 %
3823 19 90	--- altri:	0 %
3823 70 00	- Alcoli grassi industriali	3,8 %
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: -- in soluzione acquosa:	
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 % + 16,1 EUR/100 kg
3824 60 19	--- altro -- altro	0 % + 37,8 EUR/100 kg
3824 60 91	--- contenente D-manitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 % + 23 EUR/100 kg
3824 60 99	--- altro	0 % + 53,7 EUR/100 kg

(¹) L'aliquota finale dal dazio preferenziale calcolato in base a detta nota deve essere arrotondato in basso al primo decimale, salvo per quanto riguarda i dazi espressi sotto forma di "EAR", "AD S/ZR" e "AD/FMR" in questa tabella, i quali devono essere arrotondati in basso al secondo decimale.

(²) L'ammissione a beneficiare di questa preferenza è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Tabella 3

Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella tabella 2

Prodotto di base	Aliquota NPF al 1°.7.2000 (EUR/100 kg)
(1)	(2)
Frumento (grano) tenero	9,504
Frumento (grano) duro	14,752
Segala	9,261
Orzo	9,261
Granturco	9,395
Riso semigreggio a grani lunghi	26,432
Latte scremato in polvere	118,800
Latte intero in polvere	130,432
Burro	189,562
Zucchero bianco	41,928*